Studio BBM Associati

BUONI PASTO E WELFARE AZIENDALE

Parte 4

N. 228 | 12 Dicembre 2025 | Paghe e lavoro

DMZ RICORDA E AGGIORNA N. 228 DEL 12 DICEMBRE 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi concludiamo la trattazione del tema iniziato giorni fa.

CONFRONTO STRUTTURALE: BUONI PASTO E WELFARE AZIENDALE

Oggetto e finalità:

– Buoni pasto: sono uno strumento specifico per il servizio sostitutivo di mensa, con regole puntuali su uso, cumulabilità e formato, legato a spesa alimentare presso convenzionati.

– Welfare aziendale: insieme ampio di beni/servizi con finalità sociale, assistenziale, educativa, sanitaria e di conciliazione vita-lavoro, attuabile per generalità di categorie con esenzioni dedicate.

Platea e vincoli

– **Buoni pasto**: sono attribuibili a lavoratori subordinati e collaboratori, senza necessità di accordo collettivo, ma nel rispetto delle condizioni d'uso e dei limiti normativi; il rapporto con l'esercente è mediato dalla società emittente.

– **Welfare**: per l'esenzione occorre che i benefici siano rivolti alla generalità o a categorie omogenee; i vantaggi *ad personam* sono esclusi dall'esenzione; i CCNL spesso prevedono quote minime, ma piani aziendali strutturati perseguono finalità più ampie.

Trattamento fiscale e contributivo per i dipendenti

– Buoni pasto: esenti entro 4 euro (cartacei) o 8 euro (elettronici) per giorno; la parte eccedente è imponibile IRPEF e soggetta a contribuzione; rientrano tra le utilità non in denaro collegate al pasto.

– Welfare (flexible benefit): esente da IRPEF e contributi se rientra nelle categorie agevolate e se destinato a generalità/categorie; fringe benefit esenti entro 1.000/2.000 euro per 2025-2027 (inclusi buoni spesa e carburante, utenze), altrimenti imponibili per intero; previdenza complementare e assistenza sanitaria con limiti propri.

Trattamento per il datore: deducibilità e contabilità

– Buoni pasto: costo rilevato all'acquisto dell'emissione, con effetti fiscali/previdenziali in caso di supero soglie; contabilmente, tra costi per servizi secondo gli OIC.

– Welfare: esente da prelievo fiscale e contributivo e deducibile ai fini IRES al 100% quando strutturato come welfare in senso proprio (generalità/categorie) e nei limiti del TUIR; nei CCNL spesso si resta entro soglie fringe benefit, con beneficio fiscale limitato.

Operatività e compliance

– Buoni pasto: uso esclusivamente per alimenti, non cedibilità, no resto, limite 8 buoni cumulabili, formato cartaceo/elettronico), gestione contrattuale con società emittente e rete convenzionata.

-Welfare: necessità di accordo/regolamento che definisca platea (generalità/categorie), tipologie ammesse, procedure di rimborso/erogazione; monitoraggio dei limiti fringe benefit 2025-2027 e gestione autodichiarazioni dei figli e informativa RSU; gestione delle conversioni dei premi di risultato e dell'imposta sostitutiva ridotta.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/buoni-pasto-e-welfare-aziendale-quarta-parte/